



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

Il Giudice dott. Eugenio Polcari, sciolta la riserva del 17.11.2014, letti gli atti del ricorso iscritto al n. 259/2017 R.G. presentato da LIBERINA D'ARCO, nata a Ischia il 20.01.1967 e residente in Barano d'Ischia alla via Schiappone, 41/A, c.f. DRCLRN67A20E329R, elett.te domiciliata in Ischia al C.so Vittoria Colonna, 232, presso lo studio dell'avv. Nicola Lauro (LRANCL68M31E329Z) che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, per il riconoscimento di proprietà sul fondicino rustico, con prevalenza di bosco ceduo sito nel Comune di Barano d'Ischia, contraddistinto in catasto al foglio n. 21, particella n. 29 di are 1.37, reddito agrario euro 0,03, ex art. 3 L. 346/76

OSSERVA

con ricorso del 3.4.17, iscritto al NRG 259/2017 chiedeva dichiararsi ex art. 3 L. 346/1976 in suo favore la piena proprietà del fondicino rustico con prevalenza di bosco ceduo in Barano d'Ischia f. 21, p.lla 29 di are 1.37 reddito agrario 0,03.

con decreto del Tribunale del 12.5.17 veniva disposta la pubblicazione del decreto e ricorso per novana giorni nell'albo del Tribunale di Ischia e Comune di Barano d'ischia;

l'istante ha ottemperato all'ordine del Giudice, provvedendo: alla pubblicazione nell'albo del Tribunale di Ischia in data 5.7.17, nell'albo del Comune di Barano d'ischia in data 21.6.17, nonché presso il foglio annunzi legali della città Metropolitana di Napoli in data 21.6.17, e alla notifica agli intestatari della particella in data 13.12.17 e 14.6.18 ed anche se non necessario, a mezzo il Consolato Genaerale d'Italia in Australia in data 28.8.18; ha inoltre depositato certificato catastale, da cui risulta il reddito dominicale del fondo e certificato ipotecario speciale dal quale risulta che non vi sono iscrizioni sul fondo ;



- non è stata fatta alcuna opposizione avverso la richiesta di riconoscimento, come risulta dalla certificazione di cancelleria del 27.11.18.

I testimoni addotti dalla ricorrente hanno confermato il possesso pacifico pubblico ed ultraventennale del fondo.


In particolare il sig. Di Nolfo Thomas ha affermato: *"... posso dire che in quel fondo ho sempre visto dapprima il padre della signora D'Arco Liberina, e successivamente, almeno dalla metà degli anni 90, la figlia. In molte occasioni ho visto la signora D'Arco dare disposizioni ai giardinieri di potare gli alberi presenti sul fondo e aprire e chiudere il lucchetto apposto sul cancello di ingresso al fondo, con chiavi in suo possesso"*.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni dell'altro teste sig. Buono Antonio, il quale ha dichiarato: *"...Nel fondo in Barano d'Ischia, località Schiappone, di cui mi chiedete ho sempre visto svolgere lavori di giardinaggio e coltivazione dapprima al sig. D'Arco Biagio, e successivamente almeno dalla metà degli anni 90 la figlia D'Arco Liberina. In quelle occasioni, ossia quando vedevo la sig.ra D'Arco nel fondo, spesso l'ho vista dare disposizioni ai giardinieri per la coltivazione e pulizia del fondo e posso dire che in quelle occasioni la stessa apriva e chiudeva con chiavi in suo possesso il cancello d'ingresso al fondo. Almeno dalla metà degli anni 90 la signora D'Arco ha sempre posseduto pacificamente il fondo"*.

Il reddito dominicale del fondo, come risulta dal certificato catastale depositato è di euro 0,42 ex L. 822, risulta; inoltre, dalla certificazione della conservatoria dei RR.II depositata che non risultano, nel ventennio precedente alla richiesta, trascrizioni o iscrizioni sul bene oggetto del giudizio.

Sussistono quindi tutte le condizioni di cui alla L. 346/1976 che all'art. 3 stabilisce che *"Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano (...) ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila"*.

Ritenuto che le prove testimoniali raccolte e la documentazione prodotta hanno confermato che parte ricorrente ha esercitato il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene di cui è ricorso, per il periodo prescritto



dalla legge e che, pertanto, ricorrono tutte le condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza.

DECRETA

che, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1159 bis c.c. ed artt. 2 e 3, L. 346/76, e L. 31.1.1994 n.97,

è riconosciuta la proprietà esclusiva di D'ARCO LIBERINA sul seguente bene: fondicino rustico, con prevalenza di bosco ceduo sito nel Comune di Barano d'Ischia, contraddistinto in catasto al foglio n. 21, particella n. 29 di are 1.37, reddito agrario euro 0,03.

Ordina che il presente decreto venga pubblicato, a cura della ricorrente, mediante affissione per novanta giorni agli Albi del Comune di Barano d'Ischia e del Tribunale di Napoli.

Ordina inoltre che il presente decreto sia notificato a quanti figurano titolari di diritti reali sull'immobile di cui è ricorso ed a quanti, nel ventennio precedente alla presentazione del ricorso, abbiano trascritto, contro l'istante od i suoi danti causa, domanda giudiziale non perenta di revindica della proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Avverte chiunque vi abbia interesse che, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data dell'ultima affissione, potrà proporre opposizione al presente decreto.

Autorizza, nel caso di mancata opposizione, certificata dalla Cancelleria di questo Tribunale in calce alle copie delle relate di affissione, l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Napoli Servizio di Pubblicità Immobiliare Circostrizione di Napoli 2 ad eseguire la trascrizione del presente decreto quale titolo ricognitivo di piena proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2651 c.c. a favore della ricorrente, come sopra identificata.

Ischia. 18/9/2019



Il Giudice
Dr. Eugenio Polcari

